

STATUTO
U.G.I.S.
UNIONE GIORNALISTI ITALIANI SCIENTIFICI

ART. 1

È costituita l'associazione con personalità giuridica senza scopo di lucro denominata "Unione Giornalisti Italiani Scientifici Ente del Terzo Settore" (U.G.I.S. - ETS). Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'associazione costituita nell'anno 1966 ha durata illimitata.

ART. 2

Possono farne parte come soci i giornalisti regolarmente iscritti all'ordine e alle Associazioni regionali, i quali, nel loro ambito professionale, si occupano precipuamente della divulgazione scientifica e tecnica.

La decisione insindacabile sull'ammissione del candidato socio previa presentazione di domanda, spetta al Collegio dei probiviri, così come il rigetto della richiesta di adesione che deve essere motivato. I candidati soci non ammessi hanno diritto di presentare ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di adesione, chiedendo che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

I soci esercitano l'elettorato attivo e passivo.

Con l'obiettivo di incrementare la diffusione della conoscenza giornalistica e dell'informazione, possono chiedere di essere inseriti in un elenco speciale dell'Associazione anche i non iscritti all'Ordine dei giornalisti o alle Associazioni regionali della stampa, purché svolgano la propria attività lavorativa con comprovata esperienza e professionalità nell'ambito della comunicazione e divulgazione scientifica e tecnologica. La decisione di accettazione di un comunicatore e divulgatore scientifico non iscritto all'Ordine dei giornalisti in questo elenco speciale spetta sempre al Collegio dei probiviri. I comunicatori e divulgatori scientifici ammessi in questo elenco speciale, non soci, non hanno diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo, né in ambito di Assemblea né di presentarsi per le cariche del Consiglio direttivo; ma possono partecipare alla vita culturale, agli eventi, alle visite tecniche organizzate dall'Unione sia in Italia che all'estero nella stessa misura dei soci effettivi. Sono anche invitati a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento, senza beneficiare dei crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei giornalisti, con lo scopo di accrescere la propria formazione negli ambiti giornalistici e deontologici del settore. Possono proporre al Consiglio direttivo spunti per attività di divulgazione scientifica nell'ottica degli obiettivi dell'Unione. L'attivazione di questo elenco speciale di UGIS avverrà previa redazione di apposito regolamento da parte del Consiglio direttivo e approvazione dell'Assemblea ordinaria.

ART. 3

L'Unione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo paragrafo in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Lo scopo dell'Associazione consiste nel facilitare, valorizzare e promuovere l'informazione e la divulgazione della conoscenza scientifica e tecnologica, sia all'interno degli ambiti giornalistici e del mondo scientifico, che verso il largo pubblico e le giovani generazioni, nell'ottica di un più ampio interesse civico e sociale.

In particolare l'Unione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale che svolge in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 6) formazione di contrasto alla povertà educativa;
- 7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
- 8) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Entro l'ambito delle suddette attività di interesse generale, l'Unione si propone di:

- promuovere iniziative quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, incontri con scienziati e tecnologi operanti in ambito universitario e in laboratori industriali;
- organizzare visite tecniche e interscambio informativo con Centri di ricerca pubblici e privati in Italia e all'estero;
- svolgere attività e iniziative atte a favorire l'aggiornamento e la formazione professionale dei soci per arricchirne il patrimonio culturale; organizza con gli Ordini professionali regionali corsi per l'acquisizione dei crediti formativi in tutto il territorio nazionale, toccando ampi temi e argomenti del mondo scientifico che possano essere di aiuto al lavoro giornalistico e alla tutela dell'informazione trasparente, corretta e verificata nei media;
- progetta, promuove e organizza iniziative di formazione con erogazione di crediti professionali nel settore della salute e della medicina, anche di intesa con istituzioni e operatori qualificati;
- promuove bandi con borse di studio, premi per giornalisti e comunicatori;
- crea e incrementa rapporti di sinergia con associazioni nazionali e internazionali nell'ambito dei media che mettono in relazione le realtà che si occupano di informazione, divulgazione e giornalismo scientifico, soprattutto in Europa. Vi è una attenzione a livello europeo e internazionale verso iniziative e progetti multidisciplinari, di interscambio culturale e professionale, di tutela di una informazione veritiera nel settore scientifico internazionale;
- valorizza le attività di divulgazione culturale e progettuale;
- è attenta alle tematiche di gender, alla valorizzazione delle figure femminili nella scienza, alle iniziative contro ogni discriminazione in generale.

L'Unione guarda inoltre alla formazione dei nuovi comunicatori scientifici favorendo iniziative per l'inclusione di corsi di giornalismo scientifico all'interno dei master di Giornalismo riconosciuti dall'Ordine, anche mettendo a disposizione il patrimonio delle risorse e competenze umane e professionali dei suoi soci.

L'UGIS svolge una continua promozione e sostegno di ogni iniziativa utile a favorire la divulgazione scientifica in tutte le sue componenti quale strumento di crescita e di sviluppo del Paese e di partecipazione democratica dei cittadini attraverso scelte consapevoli e supportate da una corretta informazione.

L'Unione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di legge tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla legge.

ART. 4

L'Unione ha sede a Milano all'indirizzo determinato dal Consiglio entro l'ambito del Comune di Milano.

ART. 5

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- l'Organo di Revisione se richiesto dalla legge
- il Collegio dei probiviri.

L'Assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente onorario, con funzioni meramente consultive.

ART. 6

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) gennaio per approvare il bilancio di esercizio e quello preventivo.

Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio direttivo e del suo Presidente;
- c) la nomina, ove richiesto dalla normativa, e l'eventuale revoca, dei membri dell'Organo di Revisione previa determinazione della sua composizione monocratica o collegiale;
- d) la nomina e la revoca dei membri del Collegio dei probiviri;
- e) l'eventuale delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, con promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) la deliberazione in ordine all'esclusione degli associati e su eventuali ricorsi avversi le determinazioni del Collegio dei probiviri in ordine alle domande di ammissione di nuovi soci, di cui all'art. 14, commi 2 e 3.
- g) la deliberazione sulle altre materie attribuite alla stessa dal presente Statuto, nonché su ogni altra materia che il Consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dell'Organo liquidatore.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo che dia prova della ricezione, incluso il fax e la posta elettronica, da spedirsi agli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, agli indirizzi e/o recapiti così come risultanti nel Libro Soci.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può essere anche richiesta, con lettera firmata e motivata, da un decimo dei soci.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati mediante delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente più anziano. In mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due Scrutatori.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di Assemblea straordinaria, e nei casi previsti dalla legge, il verbale sarà redatto in forma di atto pubblico da un notaio scelto dall'Organo direttivo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti Associati, anche collegati con audio o videoconferenza, aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti anche collegati con audio e videoconferenza aventi diritto di voto. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa.

I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà degli iscritti all'Associazione aventi diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Anche per l'Assemblea straordinaria è consentita la partecipazione tramite audio e videoconferenza, da specificare nella lettera di convocazione. L'intervento all'Assemblea in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, e che sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole della maggioranza prevista dall'articolo 21, 3° comma c.c.

ART. 7

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni. In caso di vacanza, la sostituzione di componenti di organi statutari, fatta eccezione per il Presidente, avviene automaticamente secondo la procedura prevista dall'art. 9.

ART. 8

Il Consiglio direttivo si compone di cinque consiglieri e di un Presidente eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea dei soci. I suoi membri devono essere necessariamente scelti tra i soci e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno uno o due Vice presidenti e attribuisce le altre cariche, ivi comprese quelle del Segretario e del Tesoriere.

ART. 9

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento è presieduto dal Vicepresidente più anziano. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di almeno tre dei suoi membri, collegati anche con audio/video conferenza, e decide a maggioranza semplice.

L'intervento alle riunioni del Consiglio direttivo in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio direttivo procede per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere scegliendolo con altro socio in base all'ordine dei non eletti e, in assenza di soci non eletti, con altro socio ritenuto in possesso dei requisiti per fornire un utile contributo al funzionamento del Consiglio direttivo.

Nel caso di cessazione dalla carica di tre consiglieri, l'Assemblea deve eleggere un nuovo direttivo.

In caso di assenza non giustificata di uno dei membri del Consiglio direttivo per quattro riunioni consecutive, l'Organo procede a dichiarare la decadenza dalla carica del consigliere assente ed alla cooptazione di un nuovo consigliere secondo la procedura di cui sopra.

I membri del Consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Gli amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione dei cooptati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Presidente può ammettere ai lavori del Consiglio – per consultazione e per la trattazione di specifici argomenti e, comunque, limitatamente al periodo di tempo dedicato alla trattazione di detti argomenti – soggetti estranei al Consiglio.

ART. 10

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Unione, con facoltà altresì di deliberare il rilascio di procure speciali o ad negotia.

Il Consiglio direttivo determina ogni anno la tipologia e l'importo delle quote associative. E' facoltà del Consiglio direttivo redigere il regolamento per l'elezione delle cariche sociali, che deve essere approvato dall'Assemblea.

ART. 11

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rappresenta l'Unione di fronte ai terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Al Presidente spetta l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo.

ART. 12

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere hanno disgiuntamente la facoltà di esigere e quietanzare somme, vaglia e mandati e compiere qualsiasi operazione bancaria o postale.

ART. 13

Ove richiesto dalla normativa, l'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità dell'Unione; predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi; ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 14

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri soci dell'Unione da almeno 12 (dodici) anni, eletti dall'Assemblea. Viene nominato Presidente colui che è stato eletto con il maggior numero di voti.

Al Collegio dei probiviri sono demandate le questioni disciplinari, il vaglio e l'accettazione delle candidature poste dagli aspiranti nuovi soci e la verifica della sussistenza nei soci delle qualifiche richieste da questo Statuto per l'appartenenza all'Associazione. Il Collegio dei probiviri è organo autonomo e indipendente, le sue decisioni devono essere motivate. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso all'Assemblea.

I poteri sanzionatori del Collegio si articolano in: a) richiamo; b) diffida; c) ammonizione; d) censura; e) sospensione; f) radiazione. La sanzione della sospensione non può superare i sei mesi. Il socio sanzionato può ricorrere all'Assemblea, la cui decisione è insindacabile.

ART. 15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato e da ogni altro bene che pervenga all'Unione a qualsiasi titolo;
- dai contributi effettuati con una specifica destinazione;
- da donazioni e da proventi di eventuali iniziative culturali e/o di raccolta fondi;
- da corrispettivi di servizi prestati.

Spetta al Consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) settembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo formerà il bilancio di esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio sarà presentato entro il 30 (trenta) gennaio di ogni anno all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.

Il Consiglio direttivo redige, entro lo stesso termine, anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati.

Dopo l'approvazione annuale da parte dell'Assemblea ordinaria del bilancio di esercizio finale, nell'ambito dell'obbligo di rendere pubblici gli atti favorendo la trasparenza e la consultazione pubblica degli stessi, l'Unione si impegna a pubblicare il bilancio annuale nel sito internet ufficiale dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16

È vietata la distribuzione diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di fondatori, associati, amministratori, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio non può essere diviso tra i soci e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Dlgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea in conformità agli scopi dell'Unione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge. Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le Associazioni, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 18

Fino all'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 e segg del D.Lgs 117/2017, l'Unione utilizzerà la denominazione priva della locuzione "Ente del Terzo Settore" e/o dell'acronimo "ETS".

Statuto UGIS approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 25 ottobre 2019 presso la FAST di Milano, come da atti del Notaio Filippo Salvo